

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2642 del 26 settembre 2017

Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2016/798 del 16/03/2016 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da **Società Agricola Arca s.s.** ed acquisita con protocollo CR/2015 /32937 del 30/06/2015.

Rideterminazione dell'importo di contributo concesso a seguito di riammissione, comunicazione protocollo CR-27267-2016 19/05/2016

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo **DCR/2016/798** del **16/03/2016** avente ad oggetto *"Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., a Società Agricola Arca s.s. per l'istanza protocollo CR/2015 /32937 del 30/06/2015"* col quale è stato concesso un contributo pari a **€ 3.858,75**;

Preso atto che ai sensi dell'art. 13bis comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., così come modificata dall'Ordinanza n.15 del 21 marzo 2016 la pratica è stata riammessa in istruttoria;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha riesaminato la documentazione e le successive integrazioni predisponendo l'esito di supplemento istruttorio in adeguamento;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio in adeguamento ha proposto, per gli interventi richiesti, la rideterminazione del contributo concesso secondo quanto riportato nella *"Scheda Riepilogativa - Proposta di delibera"*, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito di supplemento istruttorio in adeguamento, completa della sopracitata *"Scheda Riepilogativa - Proposta di delibera"*, è stata inviata al richiedente per mezzo del sistema informativo "SFINGE";
- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha chiesto la revisione dell'esito istruttorio in adeguamento contestualmente alla presentazione di osservazioni;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio ;

- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la rideterminazione del contributo concesso ad un importo pari a **€ 2.430.757,58**, secondo quanto riportato nella "Scheda Riepilogativa - Proposta di delibera", come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito di supplemento istruttorio completa della sopracitata "Scheda Riepilogativa - Proposta di delibera": è stata inviata al richiedente il contributo per mezzo del sistema informativo "SFINGE";
- costituisce rigetto per gli interventi non ammessi, ove presenti;
- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha espresso formale accettazione alla comunicazione di esito di supplemento istruttorio in adeguamento;

Verificato altresì:

- che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall'Ordinanza n. 36/2016, *"I contributi potranno essere concessi anche subordinatamente all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo. La verifica dell'ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all'erogazione del primo pagamento (SAL o saldo). Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione i termini del pagamento, verranno sospesi fino all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva"*;
- che sono state acquisite e conservate agli atti:
 - o il DURC - documento unico di regolarità contributiva;
 - o l'informazione antimafia, rilasciata dalla "Banca dati Nazionale unica della documentazione Antimafia", dalla quale emerge che nei confronti dell'impresa e delle persone fisiche di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché dei familiari conviventi, non risultano sussistere le cause interdittive previste dall'art. 67 del citato decreto legislativo, né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del medesimo decreto;
- che, il beneficiario "non risulta presente" nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (principio Deggendorf);

Dato altresì atto:

- che, il presente Decreto è caricato sul Registro Nazionale aiuti di Stato - banca dati Sian catalogo I-7689;

Ritenuto di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all'importo di **€ 2.430.757,58**;

Ritenuto altresì di dover rettificare il succitato decreto e il relativo "Allegato unico", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria e dei contributi concessi;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'"Allegato unico" del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

1. di **rettificare**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, **il proprio decreto di concessione** e il relativo “Allegato unico”, **protocollo DCR/2016/798** del **16/03/2016**, avente ad oggetto “*Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., a Società Agricola Arca s.s. per l’istanza protocollo CR/2015 /32937 del 30/06/2015*”;
2. di **rideterminare** il contributo concesso, a favore di **Società Agricola Arca s.s.** Individuale con sede legale in Via Imperiale 3140, cap. 41038, San Felice sul Panaro (MO), Codice fiscale 03369610369 e P.IVA: 03369610369, ad un importo complessivo pari a € **2.430.757,58** la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell’ambito dell’importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell’“Allegato unico”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di rigettare gli interventi non ammessi per le motivazioni espresse nella “Scheda Riepilogativa - Proposta di delibera” che qui si intendono integralmente richiamate;
4. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell’istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012;
5. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 maggio 2015 “Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012”;
6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all’istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata ordinanza;
7. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
8. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell’Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;
9. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 2, secondo quanto stabilito all’art. 14 e succ. dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;
10. che, il presente Decreto è caricato sul Registro Nazionale aiuti di Stato - banca dati Sian catalogo I-7689;

11. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
12. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-32937-2015 del 30/06/2015 – SOCIETA' AGRICOLA ARCA S.S.

Richiesta di revisione

IMMOBILI

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti:

ID. IMMOBILE (da domanda)	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) - ante - post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO al netto di IVA (EURO)
n.1 (IMMOBILE 1 – STALLA) Ricostruzione da n.2 – n.3 – n.4	San felice sul Panaro (MO)	-	-	-	Post: - 6.299,70	0	4.547.171,63 (Costo intervento)
n.2 (IMMOBILE A)	San felice sul Panaro (MO)	5	298 Sub. 2	TAB. D – lettera a)	Ante: - 1.768,27	0	942.577,29* (Convenzionale)
n.3 (IMMOBILE B)	San felice sul Panaro (MO)	5	298 Sub. 2	TAB. D – lettera d)	Ante: - 1.829,32	0	732.760,80* (Convenzionale)
n.4 (IMMOBILE C)	San felice sul Panaro (MO)	5	298 Sub. 2	TAB. D – lettera a)	Ante: - 1.030,87	0	564.994,79* (Convenzionale)
n.5 (IMMOBILE 2 – FIENILE) Ricostruzione da n.6 – n.7	San felice sul Panaro (MO)	-	-	-	Post: - 1.515,44	0	684.714,73 (Costo intervento)
n.6 (IMMOBILE E)	San felice sul Panaro (MO)	5	361 (Parte)	TAB. A – lettera c) + TAB. C	Ante: - 591,28	0	126.238,28 (Convenzionale)
n.7 (IMMOBILE D)	San felice sul Panaro (MO)	5	298 Sub. 3	TAB. A – lettera c) + TAB. C	Ante: - 924,16	0	287.413,76 (Convenzionale)
n.8 – n.9 (IMMOBILE 3 – UFFICI)	San felice sul Panaro (MO)	5	406	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	Ante: - 353,45 Post: - 293,66	0	434.554,98 (Costo intervento)
STRUTTURE DI STOCCAGGIO STALLA	IMPORTO NON RICHIESTO IN DOMANDA, MA IN PERIZIA GIURATA DEL 25/09/2015						1.637.402,99 (Convenzionale)

* L'istanza in esame risulta essere una RIAMMISSIONE IN ISTRUTTORIA, quindi non è stato possibile aggiornare i dati presenti in domanda di concessione compilata sulla piattaforma on line SFINGE, pertanto si riporta il valore del costo convenzionale richiesto in integrazione di perizia giurata del 25/09/2015 a seguito di esplicita richiesta di integrazioni in fase di merito.

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE (da domanda)	SUP ammessa (mq) - ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria
n.1 (IMMOBILE 1 – STALLA) Ricostruzione da n.2 – n.3 – n.4	Post: - 4.628,46	STALLA	-	-	2.885.534,08	-
		Ricostruzione				-
n.2 (IMMOBILE A)	Ante: - 1.768,27	STALLA	TAB. D – lettera a)	806.998,19	-	806.998,19*
		Demolizione				-
n.3	Ante:	STALLA	TAB. D –	521.655,20	-	521.655,20*

(IMMOBILE B)	- 1.829,32	Demolizione	lettera d)			-
n.4 (IMMOBILE C)	Ante: - 1.030,87	STALLA	TAB. D – lettera a)	480.331,59	-	480.331,59*
		Demolizione				-
n.5 (IMMOBILE 2 – FIENILE) Ricostruzione da n.6 – n.7	Post: - 1.220,36	FIENILE	-	-	670.781,75	-
		Ricostruzione				-
n.6 (IMMOBILE E)	Ante: - 296,40	FIENILE	TAB. A – lettera c) + TAB. C	122.930,84	-	122.930,84
		Demolizione				-
n.7 (IMMOBILE D)	Ante: - 924,16	FIENILE	TAB. A – lettera c) + TAB. C	268.184,21	-	268.184,21
		Demolizione				-
n.8 – n.9 (IMMOBILE 3 – UFFICI)	Ante: - 0 Post: - 0	UFFICI	-	0	0	0
		Demolizione e ricostruzione				-
STRUTTURE DI STOCCAGGIO STALLA	Ante: - 0 Post: - 0	STOCCAGGIO	-	0	-	0
		Demolizione e ricostruzione				-
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						0
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA						2.200.320,03

* L'istanza in esame risulta essere una RIAMMISSIONE IN ISTRUTTORIA, quindi non è stato possibile aggiornare i dati presenti in domanda di concessione compilata sulla piattaforma on line SFINGE, pertanto ai fini della quantificazione del danno convenzionale ammesso non verrà preso in considerazione come importo massimo concedibile quello richiesto in domanda. Nel caso in esame, quindi, il costo convenzionale ammissibile risulterà essere il minore tra quello richiesto in perizia giurata e quello derivante da istruttoria.

BENI STRUMENTALI

ID. BENE STRUMENTALE come da domanda	Tipologia	Tipologia di bene strumentale	Tipologia di danno riscontrato sul bene strumentale	Danno quantificato sulla base del costo di riparazione al netto di Iva	Costo per il riacquisto del bene nuovo o usato di rendimento economico equivalente al netto di Iva	Indennizzo Assicurativo	CONTRIBUTO AMMESSO al netto di IVA
n.1	Attrezzatura	Impianto di mungitura	Totale distruzione del bene	Non riparabile	€ 185.430,54	€ 0,00	€ 0,00
n.2	Attrezzatura	Applicatore schiumogeno a pressione	Totale distruzione del bene	Non riparabile	€ 1.328,80	€ 0,00	€ 0,00
n.3	Attrezzatura	Serbatoio refrigerante e Pastorizzatore	Totale distruzione del bene	Non riparabile	€ 32.112,64	€ 0,00	€ 0,00
n.4	Attrezzatura	Coperture corsie sala mungitura e fosse mungitore	Totale distruzione del bene	Non riparabile	€ 5.188,51	€ 0,00	€ 0,00
n.5	Attrezzatura	Ventilazione forzata – ventilatori ad elicottero	Totale distruzione del bene	Non riparabile	€ 132.407,31	€ 0,00	€ 0,00

n.6	Attrezzatura	Tende avvolgibili motorizzate frangivento	Totale distruzione del bene	Non riparabile	€ 213.750,74	€ 0,00	€ 0,00
n.7	Attrezzatura	Riscaldatore acqua abbeverata	Totale distruzione del bene	Non riparabile	€ 8.302,56	€ 0,00	€ 0,00
n.8	Attrezzatura	Impianto di ricircolo e trattamento liquami	Totale distruzione del bene	Non riparabile	€ 478.106,72	€ 0,00	€ 168.607,21
n.9	Attrezzatura	Spazzola grattavacca	-	-	€ 19.928,50	€ 0,00	€ 0,00
n.10	Attrezzatura	Sistema spinevacca	-	-	€ 15.946,27	€ 0,00	€ 0,00
n.11	Attrezzatura	Distributore paglia e segatura automatizzato	-	-	€ 38.806,00	€ 0,00	€ 0,00
n.12	Attrezzatura	Vasca disinfezioni piedi	Totale distruzione del bene	Non riparabile	€ 6.532,68	€ 0,00	€ 4.799,56
n.13	Attrezzatura	Avvicinatore di foraggio	Totale distruzione del bene	Non riparabile	€ 23.520,00	€ 0,00	€ 0,00
n.14	Attrezzatura	Lavatrice per panni	-	-	€ 16.660,00	€ 0,00	€ 0,00
n.15	Attrezzatura	Sistema gestione mandria	Totale distruzione del bene	Non riparabile	€ 136.849,16	€ 0,00	€ 0,00
n.16	Attrezzatura	Impianto elettrico strumentale	Totale distruzione del bene	Non riparabile	€ 207.767,43	€ 0,00	€ 60.076,78
n.17	Attrezzatura	Impianto idraulico strumentale	Totale distruzione del bene	Non riparabile	€ 35.596,67	€ 0,00	€ 40.846,87
n.18	Attrezzatura	Noleggio piattaforma con cestello	-	-	€ 8.467,20	€ 0,00	€ 0,00
n.19	-	Collaudo in corso d'opera	-	-	€ 39.619,72	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE (escluso collaudo e spese tecniche)							€ 274.330,42
SPESE TECNICHE AMMESSE							€ 13.716,52
COPERTURA ASSICURATIVA							€ 0,00
TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE							€ 288.046,94
IMPORTO CONCEDIBILE al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo (80% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE)							€ 230.437,55

DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA

Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

Ubicazione della sede di attività di impresa alla data del sisma	Ubicazione della Delocalizzazione Temporanea	Tipologia di Intervento	Indennizzo Assicurativo	CONTRIBUTO RICHIESTO al netto di IVA
Via Imperiale n°2968 San Felice sul Panaro (MA)	Via Grande San Felice sul Panaro (MA)	Affitto immobile ed uso stalle (Foglio 31 mappali 20 e 183) Adeguamenti impiantistici	€ 0,00	€ 16.874,00
Via Imperiale n°2968 San Felice sul Panaro (MA)	Via Imperiale n°2968 San Felice sul Panaro (MA)	Noleggio struttura temporanea Cover Technology	€ 0,00	€ 30.950,00
Via Imperiale n°2968 San Felice sul Panaro (MA)	Via Imperiale n°2968 San Felice sul Panaro (MA)	Locazione beni strumentali installati nelle stalle provvisorie realizzate con la Misura 126.	€ 0,00	€ 1.159.768,18

Riepilogo degli interventi proposti:

Ubicazione della sede di attività, di impresa alla data del sisma	Ubicazione della Delocalizzazione temporanea	Tipologia di Intervento	COSTO DI DELOCALIZZAZIONE AMMESSO al netto di IVA
Via Imperiale n°2968 San Felice sul Panaro (Ma)	Via Grande San Felice sul Panaro (Ma)	Affitto immobile ad uso stalla (Foglio 31 mappali 20 e 183) Adeguamenti impiantistici	€ 0,00
Via Imperiale n°2968 San Felice sul Panaro (Ma)	Via Imperiale n°2968 San Felice sul Panaro (Ma)	Noleggio struttura temporanea Cover Technology	€ 0,00
Via Imperiale n°2968 San Felice sul Panaro (Ma)	Via Imperiale n°2968 San Felice sul Panaro (Ma)	LOCAZIONE BENI STRUMENTALI INSTALLATI NELLE STALLE PROVVISORIE REALIZZATE CON LA MISURA 126 TRAMITE CONTRATTI STIPULATI CON LA PEDRETTI S.R.L.	€ 0,00
TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE (escluso spese tecniche)			€ 0,00
SPESE TECNICHE AMMESSE			€ 0,00
COPERTURA ASSICURATIVA			€ 0,00
TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE			€ 0,00
IMPORTO CONCEDIBILE al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo (50% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE)			€ 0,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	% CONTRIBUTO CONCESSO	INTERVENTO RICHIESTO al netto di IVA (EURO)	CONTRIBUTO AMMESSO al netto di IVA (EURO)	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA (EURO)
IMMOBILI	100%	€ 4.725.942,88	€ 2.200.320,03	€ 2.200.320,03
BENI STRUMENTALI	80%	€ 1.665.495,44	€ 288.046,94	€ 230.437,55
DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA	50%	€ 1.218.592,18	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 7.610.030,50	€ 2.488.366,97	€ 2.430.757,58

PROPOSTA DI DELIBERA:

<p>- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO</p> <p>- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI REVISIONE DEL CONTRIBUTO, CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:</p> <p>a) Viene richiesto il riconoscimento di una superficie pari a 5.554,15 mq per quanto riguarda l'immobile 1 – STALLA;</p> <p>b) Viene richiesto di riconoscere la superficie della sala mungitura, pari a 200,93 mq, nel calcolo del costo convenzionale dell'immobile B;</p> <p>c) Viene richiesto il riconoscimento del danno nelle strutture esterne di stoccaggio;</p> <p>d) Viene richiesto di riconoscere una superficie pari a 591,28 mq per l'immobile E;</p> <p>e) Viene richiesta una nuova riparametrazione per quanto riguarda l'immobile 2 – FIENILE.</p> <p>- Non recepite le seguenti richieste in quanto:</p> <p>a) Ai sensi dell'Art.4 Comma 2 e dell'Art.4 Comma 16 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii, essendo la superficie riconosciuta dell'immobile alla data del sisma pari a 4.628,46 mq, il costo dell'intervento verrà rapportato alla suddetta superficie con un coefficiente pari a 0,7347;</p> <p>b) Valutata la documentazione fornita a seguito di richiesta di revisione si ritiene che i locali della sala mungitura, in muratura, abbiano una struttura indipendente dal corpo principale stalla, con struttura portante prefabbricata. Pertanto, considerato che non viene fornita alcuna documentazione a evidenza di eventuali danneggiamenti e che comunque al corpo principale stalla non è stato</p>
--

riconosciuto un danno che prevede la demolizione e ricostruzione, la superficie della sala mungitura, pari a 200,93 mq, non verrà valorizzata.

- c) Ai sensi dell'Art. 2 comma 4 e dell'Art. 9 comma 2 dell'Ordinanza 57 e ~~ss.mm.ii.~~ non si ritiene compiutamente dimostrata e documentata la presenza di danno strutturale da sisma, pertanto viene a meno la dimostrazione del nesso di causalità diretto tra il danno subito dalle strutture di stoccaggio e gli eventi calamitosi. Il nesso di causalità non viene affermato in sede di perizia geologica ed inoltre la stessa non è presentata conformemente a quanto previsto dall'Art.9 comma 2.

- Recepite le richieste d) ed e)

- SI PROPONE:

Relativamente agli IMMOBILI:

a) LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 – n.2 – n.3 – n.4 (IMMOBILE 1 – STALLA):

Si riconosce il livello di danno richiesto per ogni immobile (TAB. D – lettera a) per gli immobili A e C e TAB. D – lettera d) per l'immobile B), ma, considerando che la capienza della stalla allo stato di progetto risulta essere la medesima della stalla alla data del sisma e che, dalla documentazione fornita, anche la stabulazione risulta invariata, si riproporciona il costo dell'intervento sulla superficie dell'immobile alla data del sisma, pari a 4.628,46 mq, con un coefficiente pari a 0,7347.

Inoltre, dalla documentazione fornita, il danneggiamento delle strutture di stoccaggio non risulta adeguatamente dimostrato e supportato da documentazione tecnica, pertanto non verranno valorizzate.

b) LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.5 – n.6 – n.7 (IMMOBILE 2 – FIENILE):

Si riconosce il livello di danno richiesto per ogni immobile (TAB. A – lettera c) + TAB. C), ma si riproporciona il costo convenzionale sulla superficie dell'immobile post intervento, pari a 1.475,70 mq, con un coefficiente pari a 0,9738 in quanto risulta inferiore rispetto a quella alla data del sisma.

c) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.8 – n.9 (IMMOBILE 3 – UFFICI) per le seguenti motivazioni:

a) Non si ritiene compiutamente dimostrato il razionale utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma, come previsto dall'art. 1 comma 3 dell'Ord.57/2012 e ~~ss.mm.ii.~~ requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, in quanto dalla documentazione fornita l'utilizzo del fabbricato non risulta funzionale all'interno del processo produttivo complessivo dell'azienda.

b) Lo stato di progetto non si ritiene congruo con la destinazione d'uso dell'immobile alla data del sisma e non consente di riconoscerne una razionale funzionalità alla ripresa dell'attività produttiva. La distribuzione planimetrica, il dimensionamento degli ambienti e le finiture previste sono riconducibili ad una tipologia di edilizia residenziale che non risultava necessaria alla data del sisma ai fini dell'attività produttiva e che mal si coniuga con la destinazione produttiva che aveva l'immobile alla data del sisma. Non si ritengono pertanto dimostrati i commi 1 e 2 dell'Art. 2 dell'Ord.57/2012 e ~~ss.mm.ii.~~ per cui "Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili, al fine di consentire il riavvio delle attività economiche che sono state danneggiate dagli eventi sismici".

c) I costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva svolta alla data del sisma nell'immobile non risultano congrui e pertinenti, pertanto non si ritiene rispettato l'Art.10 comma 2 lettera (a) dell'Ord.57/2012 e ~~ss.mm.ii.~~

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI E' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 2.200.320,03 al netto di IVA.

- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI REVISIONE DEL CONTRIBUTO, CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

- a) Si contesta la riparametrazione applicata al Bene 1 (Impianto di mungitura), al Bene 2 (Applicatore schiumogeno a pressione) e al Bene 4 (Copertura corsie sala mungitura e fossa mungitore);
- b) Si contesta la riparametrazione applicata al Bene 12 (Vasca disinfezione piedi) e al Bene 7 (Riscaldatore acqua abbeverata);
- c) Viene richiesta la rideterminazione della riparametrazione applicata al Bene 16 (Impianto elettrico strumentale) e al Bene 17 (Impianto idraulico strumentale);
- d) Si contesta la riparametrazione applicata al Bene 8 (Impianto di ricircolo e trattamento liquami);
- e) Viene richiesto il riconoscimento del Bene 5 (Ventilazione forzata) nella quota percentuale della superficie della stalla A;
- f) Viene richiesta l'ammissione a contributo del Bene 6 (Tende avvolgibili motorizzate frangivento);
- g) Viene richiesta l'ammissione a contributo del Bene 8 (Coperture anti-emissioni per vasche);
- h) Viene richiesta l'ammissione a contributo del Bene 9 (Spazzola ~~grattavacca~~).

- Non reeipite le seguenti richieste in quanto:

- a) Ai sensi dell'Art.5 Comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ~~ss.mm.ii.~~ non si ritengono valorizzabili in quanto, non viene dimostrato il nesso di causalità del danneggiamento dei beni, essendo gli stessi presenti all'interno dell'immobile adibito a sala mungitura, per il quale non sono stati forniti elementi che attestino eventuali danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012;
- b) Ai sensi dell'Art.5 Comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ~~ss.mm.ii.~~ si ritiene che il Bene 7 (Riscaldatore acqua abbeverata) non sia valorizzabile in quanto, non viene dimostrato il nesso di causalità del danneggiamento, essendo lo stesso presente all'interno dell'immobile adibito a sala mungitura, per il quale non sono stati forniti elementi che attestino eventuali danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012. Si conferma la riparametrazione applicata al Bene 12 (Vasca disinfezione piedi) in quanto, non sono state fornite informazioni utili in merito al dimensionamento e alla localizzazione prevista in fase di progetto;
- c) Si conferma la riparametrazione applicata ai Beni 16 e 17 sulla base della superficie dell'immobile riconosciuta a contributo, pari a 4.628,46 mq, ai sensi dell'Art.4 Comma 2 e dell'Art.4 Comma 16 dell'Ord. 57/2012 e ~~ss.mm.ii.~~;
- d) Si conferma la riparametrazione applicata al Bene 8 sulla base della superficie dell'immobile riconosciuta a contributo, pari a 4.628,46 mq, ai sensi dell'Art.4 Comma 2 e dell'Art.4 Comma 16 dell'Ord. 57/2012 e ~~ss.mm.ii.~~;
- e) Si ritiene che il Bene 5 non sia valorizzabile in quanto non strettamente vincolato all'immobile oggetto di demolizione e pertanto non è dimostrato il nesso di causalità del danneggiamento del bene, così come previsto dall'Art. 5 comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ~~ss.mm.ii. poiché~~, lo stato di danno dell'immobile A risulta essere determinato dalla ~~plasticizzazione dei pilastri e non da crolli~~, diversamente da quanto dichiarato nelle osservazioni;
- f) Ai sensi dell'Art.5 Comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ~~ss.mm.ii.~~ non si ritiene dimostrato il pari rendimento economico con il riacquisto del Bene 6 (Tende avvolgibili motorizzate frangivento);
- g) Si conferma la Non Ammissione a contributo del Bene 8 in quanto, non è stata riconosciuta la presenza di danno strutturale da sisma e la dimostrazione del nesso di causalità alle strutture di stoccaggio, ai sensi dell'Art. 2 comma 4 e dell'Art. 9 comma 2 dell'Ordinanza 57 e ~~ss.mm.ii.~~;
- h) Si conferma la Non Ammissione a contributo del Bene 9 in quanto, la spazzola presente nell'immobile alla data del sisma non risulta essere strettamente vincolata alla struttura; inoltre, non viene dimostrato il pari rendimento economico ai sensi dell'Art.5 Comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ~~ss.mm.ii.~~

- SI PROPONE:

Relativamente ai **BENI STRUMENTALI**:

a) LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEI SEGUENTI BENI STRUMENTALI:

- Bene n°8: **Impianto ricircolo e trattamento liquami**;
- Bene n°12: **Vasca disinfezione piedi**;
- Bene n°16: **Impianto elettrico strumentale**;
- Bene n°17: **Impianto idraulico strumentale**.

Considerando che la capienza della stalla allo stato di progetto risulta essere la medesima della stalla alla data del sisma e che, dalla documentazione fornita, anche la stabulazione risulta invariata, in fase istruttoria si riconosce la superficie netta dell'immobile alla data del sisma, pari a 4.628,46 mq; sulla base di ciò, nella valutazione dell'ammissibilità dei beni strumentali richiesti a contributo, si è tenuto conto del fattore di riparametrazione (4.628,46/6.299,70 mq = 0,7347).

b) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEI SEGUENTI BENI STRUMENTALI:

- Bene n°1: **Impianto di mungitura**
Non si ritiene valorizzabile in quanto presente all'interno dell'immobile adibito a sala mungitura, per il quale non sono stati forniti elementi che attestino eventuali danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012; pertanto, non si ritiene dimostrato il nesso di causalità, così come previsto dall'Art. 5 comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
- Bene n°2: **Applicatore schiumogeno a pressione**;
Non si ritiene valorizzabile in quanto presente all'interno dell'immobile adibito a sala mungitura, per il quale non sono stati forniti elementi che attestino eventuali danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012; pertanto, non si ritiene dimostrato il nesso di causalità, così come previsto dall'Art. 5 comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
- Bene n°3: **Serbatoio refrigerante e Pastorizzatore**
Non si ritengono valorizzabili in quanto non sono strettamente vincolati alla struttura dell'immobile oggetto di demolizione; inoltre non si ritiene dimostrato il danneggiamento del bene, così come previsto dall'Art. 5 comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
- Bene n°4: **Coperture corsie sala mungitura e fossa mungitore**
Non si ritiene valorizzabile in quanto presente all'interno dell'immobile adibito a sala mungitura, per il quale non sono stati forniti elementi che attestino eventuali danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012; pertanto, non si ritiene dimostrato il nesso di causalità, così come previsto dall'Art. 5 comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
- Bene n°5: **Ventilazione forzata**
Non si ritengono valorizzabili in quanto non sono strettamente vincolati alla struttura dell'immobile oggetto di demolizione; inoltre non si ritiene dimostrato il danneggiamento del bene, così come previsto dall'Art. 5 comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
- Bene n°6: **Tende Avvolgibili motorizzate frangivento**
Mancata dimostrazione del pari rendimento economico in quanto il bene non era presente alla data del sisma.
- Bene n°7: **Riscaldatore acqua abbeverata**
Non si ritiene valorizzabile in quanto presente all'interno dell'immobile adibito a sala mungitura, per il quale non sono stati forniti elementi che attestino eventuali danneggiamenti conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012; pertanto, non si ritiene dimostrato il nesso di causalità, così come previsto dall'Art. 5 comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
- Bene n°8: **Impianto di ricircolo liquami – Coperture anti-emissioni per vasche**
Bene non ammissibile a contributo in quanto, in Fase istruttoria, i lagoni circolari in c.a. non sono stati ritenuti valorizzabili.
- Bene n°9 - **Spazzola grattavacca**

Mancata dimostrazione del pari rendimento economico in quanto come previsto dall'Art. 5 comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

- Bene n°10 – **Sistema spingivacca**
Mancata dimostrazione del pari rendimento economico in quanto il bene non era presente alla data del sisma.
- Bene n°11 – **Distributore paglia e segatura automatizzata**
Mancata dimostrazione del pari rendimento economico in quanto il bene non era presente alla data del sisma.
- Bene n°13 – **Avvicinatore di foraggio**
Mancata dimostrazione del pari rendimento economico in quanto il bene non era presente alla data del sisma.
- Bene n°14 – **Lavatrice per panni**
Mancata dimostrazione del pari rendimento economico in quanto il bene non era presente alla data del sisma.
- Bene n°15 – **Sistema gestione mandria**
Mancata dimostrazione del pari rendimento economico in quanto come previsto dall'Art. 5 comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
- Bene n°16 – **Impianto elettrico strumentale**
Si ammette a contributo soltanto la quota parte di impianto elettrico strumentale ai beni valorizzati, pari a € 60.076,78.
- Bene n°18 – **Noleggio piattaforma con cestello**
Il Nuovo prezzo non rispetta i requisiti definiti all'art. 32 del DPR 207/2010.
Inoltre, la voce in oggetto fa riferimento a beni strumentali ritenuti non ammissibili a contributo, quali Bene n°5 e Bene n°6.
- Bene n°19 – **Collaudo in corso d'opera**
Trattasi di una prestazione tecnica non adeguatamente dimostrata.

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO RELATIVAMENTE AI BENI STRUMENTALI E' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO € 230.437,55 al netto di IVA.

Relativamente alla **DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA**:

- a) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLA LOCALIZZAZIONE A CAUSA DELL'INCONGRUENZA DELL'IMPUTAZIONE** delle voci di spesa richieste in sede di domanda e di perizia giurata determinando il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 9 comma 1 e 2 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Si rileva inoltre, per alcune di tali voci di spesa richiesta una rilevante incongruità tra il canone d'affitto e il valore del bene nuovo su cui le spiegazioni apportate non si rivelano sufficienti nonostante tutte le integrazioni richieste in corso di istruttoria.

Si prescrive, al fine di non determinare le condizioni di incremento della capacità produttiva aziendale come previsto dall'Ordinanza e dalle norme sovraordinate, che le strutture temporanee destinate alla stabulazione e finanziate con la Misura 126 del PSR debbano essere completamente rimosse al momento della presentazione della domanda di SALDO a realizzazione delle opere compiute, salvo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017.

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 2.430.757,58 al netto di IVA.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. art. 13 bis.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

Società Agricola Arca s.s. - Francesca Baraldi

ANAGRAFICA		PROTOCOLLI FASCICOLO	
TIPO	impresa		
LEGALE RAPPRESENTANTE (se impresa)	Francesca Baraldi	BRLFNC78H48F257P	
SEDE LEGALE	Via Imperiale 3140, 41038 San Felice sul Panaro (MO), Località San Biagio in Padule		RICHIESTA DI CONTRIBUTO
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Imperiale 2968, 41038 San Felice sul Panaro (MO), Località San Biagio in Padule		CR-32937-2015
CODICE FISCALE/P.IVA	03369610369		30/06/15
DELOCALIZZAZIONE	SI		FASCICOLO ISTRUTTORIO
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.41.00		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI
	Produzione latte crudo		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MEDOLLA		CUP
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA			E52F16000250001
			TITOLO ABILITATIVO
			ai sensi dell'art.8 c.2 dell'Ord. n.36/2016, sub condiz.
			AIA
			DURC rilasciato il
			13/09/2016
			DURC-11403-2017
			20/09/2017
			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta)
			ANTIMAFIA
			CR-29942-2017
			07/08/2017
			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA
			3
			IVA
			IVA DETRAIBILE

QUADRO RIEPILOGATIVO			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 3.556.315,83	€ 0,00	€ 2.200.320,03
BENI STRUMENTALI	€ 288.046,94	€ 0,00	€ 230.437,55
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 3.844.362,77	€ 0,00	€ 2.430.757,58

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI				MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
IMMOBILE 1 - STALLA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	
A. Costi per opere strutturali	€ 3.611.171,89	€ 2.209.008,39	€ 1.402.163,50	
di cui opere edili	€ 3.460.694,12	€ 2.098.452,37	€ 1.362.241,75	(1)+(2)+(3)
di cui opere impiantistiche	€ 150.477,77	€ 110.556,02	€ 39.921,75	(3)
Spese per indagini e prelievi	€ 37.600,00	€ 32.173,57	€ 5.426,43	(4)
C. Finiture	€ 560.787,74	€ 412.010,75	€ 148.776,99	
di cui opere edili	€ 560.787,74	€ 412.010,75	€ 148.776,99	(3)
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 4.209.559,63	€ 2.653.192,71	€ 1.556.366,92	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 308.573,00	€ 204.722,21	€ 103.850,79	(5)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-)	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 22.639,00	€ 21.219,16	€ 1.419,84	(4)
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 4.547.171,63	€ 2.885.534,08	€ 1.661.637,55	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,7347)	Sono state riproporzionate le Voci A e C			
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 1.809.204,98	IMMOBILE A: TAB. D - lettera a); IMMOBILE B: TAB. D - lettera d); IMMOBILE C: TAB. D - lettera a)		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 2.885.534,08
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1	€ 1.809.204,98	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo		

PIANO DI DETTAGLIO DEGLI IMPORTI NON AMMESSI al netto di IVA (Applicato sconto del 1,60% sui prezzi del CME)					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(1)	1 CME stalla	B01068.cBURERT 2012	€ 54.863,44	€ 36.731,34	Importo non ammesso in quanto non risulta presente una copertura in amianto nelle Stalle A e C (Quantità non ammessa: 2.535,91 mq)
	SUB TOTALE			€ 36.731,34	
(2)	1 CME Iagioni	A01001b.BURERT 2012	€ 79.485,30	€ 38.369,88	La costruzione di nuove strutture di stoccaggio non sarà valorizzata in quanto, dalla documentazione fornita, il danneggiamento delle strutture di stoccaggio non risulta adeguatamente dimostrato e supportato da documentazione tecnica.
	2 CME Iagioni	A04002BURERT 2012	€ 72.906,17	€ 72.906,17	
	3 CME Iagioni	A01002.aBURERT 2012	€ 4.305,79	€ 1.445,30	
	4 CME Iagioni	A01018BURERT 2012	€ 25.847,71	€ 11.748,96	
	5 CME Iagioni	A03017.cBURERT 2012	€ 49.649,46	€ 29.780,02	
	6 CME Iagioni	A03018.aBURERT 2012	€ 235.486,31	€ 118.968,28	
	7 CME Iagioni	A03019.aBURERT 2012	€ 145.918,48	€ 65.277,93	
	8 CME Iagioni	A03019.bBURERT 2012	€ 5.220,51	€ 1.326,58	
	9 CME Iagioni	A03020.bBURERT 2012	€ 6.496,28	€ 2.206,26	
	10 CME Iagioni	A03021.bBURERT 2012	€ 138.810,46	€ 71.917,75	
	11 CME Iagioni	A03022.aBURERT 2012	€ 7.445,50	€ 1.498,50	
	12 CME Iagioni	A03027BURERT 2012	€ 3.945,44	€ 1.055,51	
	13 CME Iagioni	A03029.bBURERT 2012	€ 1.091,57	€ 567,23	
	14 CME Iagioni	A03029.cBURERT 2012	€ 8.628,22	€ 867,17	
	15 CME Iagioni	A03029.dBURERT 2012	€ 20.737,44	€ 4.021,45	
	17 CME Iagioni	A15102BURERT 2012	€ 118.270,03	€ 79.840,27	
	19 CME Iagioni	F01095.aBURERT 2012	€ 39.201,69	€ 22.586,64	
	22 CME Iagioni	NP_01	€ 3.051,36	€ 3.051,36	
	23 CME Iagioni	NP_02	€ 37.342,80	€ 37.342,80	
	24 CME Iagioni	C01010.aBURERT 2012	€ 6.011,96	€ 3.931,69	
	SUB TOTALE			€ 567.759,74	
(3)	Aa) Opere strutturali - Opere edili		€ 3.460.694,12	€ 757.750,67	Riproporzionamento delle Voci A e C sulla superficie ammessa a contributo
	Ab) Opere strutturali - Opere impiantistiche		€ 150.477,77	€ 39.921,75	
	Ca) Finiture - Opere edili		€ 560.787,74	€ 148.776,99	
	SUB TOTALE			€ 946.449,41	
(4)	Spese per indagini e prelievi (B1a+B1b)		€ 37.600,00	€ 5.426,43	Importo non ammesso in quanto superiore all'importo ammissibile da Ordinanza
	B1) Spese geologiche		€ 22.639,00	€ 1.419,84	
	SUB TOTALE			€ 6.846,27	
(5)	D) Spese tecniche		€ 308.573,00	€ 103.850,79	Importo non ammesso in quanto superiore all'importo ammissibile da Ordinanza (Controllo effettuato sul totale degli immobili)
	SUB TOTALE			€ 103.850,79	
	TOTALE			€ 1.661.637,55	

IMMOBILE 2 – FIENILE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 487.000,46	€ 487.000,46	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 414.303,97	€ 414.303,97	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 72.696,49	€ 72.696,49	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 16.400,00	€ 16.400,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 106.677,27	€ 106.677,27	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 106.677,27	€ 106.677,27	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 610.077,73	€ 610.077,73	€ 0,00	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 61.007,00	€ 47.074,02	€ 13.932,98	(1)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-)	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 7.230,00	€ 7.230,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 684.714,73	€ 670.781,75	€ 13.932,98	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,00)			//	
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 391.115,05	IMMOBILE D: TAB. A – lettera c) + TAB. C; IMMOBILE E: TAB. A – lettera c) + TAB. C		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 670.781,75
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2	€ 391.115,05	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

PIANO DI DETTAGLIO DEGLI IMPORTI NON AMMESSI al netto di IVA					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(1)	D) Spese tecniche		€ 61.007,00	€ 13.932,98	importo non ammesso in quanto superiore all'importo ammissibile da Ordinanza (Controllo effettuato sul totale degli immobili)
			SUB TOTALE	€ 13.932,98	
			TOTALE	€ 13.932,98	

IMMOBILE 3 - UFFICI	
IMMOBILE PROPOSTO NON AMMISSIBILE	
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 3	€ 0,00

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1	€ 1.809.204,98	€ 2.885.534,08	€ 0,00	€ 2.885.534,08	€ 1.809.204,98
IMMOBILE 2	€ 391.115,05	€ 670.781,75	€ 0,00	€ 670.781,75	€ 391.115,05
IMMOBILE 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 2.200.320,03	€ 3.556.315,83	€ 0,00	€ 3.556.315,83	€ 2.200.320,03
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI					€ 2.200.320,03

NOTE	

BENI STRUMENTALI				
BENI DA RIACQUISTARE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. fornitura del bene	€ 1.623.641,44	€ 274.330,42	€ 1.349.311,02	(*)1
B. costi per il trasporto			€ 0,00	
C. costi per il montaggio			€ 0,00	
D. costi per il collaudo			€ 0,00	
E. costi per lo smaltimento			€ 0,00	
F. spese tecniche	€ 41.854,00	€ 13.716,52	€ 28.137,48	(*)2
TOTALE	€ 1.665.495,44	€ 288.046,94	€ 1.377.448,50	

BENI DA RIPARARE				
BENI DA RIPARARE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. costi per la riparazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
di cui A.1) costi esterni			€ 0,00	
di cui A.2) costi di manodopera			€ 0,00	
B. costi per il trasporto			€ 0,00	
C. costi per il montaggio			€ 0,00	
D. costi per il collaudo			€ 0,00	
E. spese tecniche			€ 0,00	
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE RIPRISTINO	€ 1.665.495,44	€ 288.046,94	€ 1.377.448,50	
IMPORTO CONCEDIBILE (80% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE)	€ 230.437,55			
ASSICURAZIONE		TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 288.046,94

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER I BENI STRUMENTALI	€ 230.437,55	MINORE TRA IL 80% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE E L'IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO
--	---------------------	--

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*)1	1		€ 182.450,54	€ 182.450,54	IMPIANTO DI MUNGITURA. Non danneggiato. Impianto presente all'interno dell'immobile adibito a sala mungitura per cui non è stata riconosciuta la demolizione e successiva ricostruzione in quanto, non risulta essere stato danneggiato in seguito agli eventi sismici. Pertanto il riacquisto non si ritiene necessario ai fini del ripristino dell'attività produttiva.
	2		€ 1.528,80	€ 1.528,80	APPLICATORE SCHIUMOGENO A PRESSIONE. Non danneggiato. Bene presente all'interno dell'immobile adibito a sala mungitura per cui non è stata riconosciuta la demolizione e successiva ricostruzione in quanto, non risulta essere stato danneggiato in seguito agli eventi sismici. Pertanto il riacquisto non si ritiene necessario ai fini del ripristino dell'attività produttiva.
	3		€ 32.112,64	€ 32.112,64	SEBATOIO REFRIGERANTE E PASTORIZZATORE. Non danneggiati e non strettamente vincolati alla struttura, pertanto il riacquisto non si ritiene necessario ai fini del ripristino dell'attività produttiva.
	4		€ 5.188,51	€ 5.188,51	COBERTURE CORNICE SALA MUNGITURA E FOSSA MUNGITORE. Non danneggiato. Bene strettamente connesso all'immobile adibito a sala mungitura per cui non è stata riconosciuta la demolizione e successiva ricostruzione in quanto, non risulta essere stato danneggiato in seguito agli eventi sismici. Pertanto il riacquisto non si ritiene necessario ai fini del ripristino dell'attività produttiva.
	5		€ 132.407,31	€ 132.407,31	VENTILATORI AD ELICOTTERO. Non danneggiati e non strettamente vincolati alla struttura, pertanto il riacquisto non si ritiene necessario ai fini del ripristino dell'attività produttiva.
	6		€ 213.750,74	€ 213.750,74	TENDE AVVOLGIBILI. Non presenti alla data del sisma. Non viene dimostrato il pari rendimento economico come previsto dall'Art. 5 comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	7		€ 8.302,56	€ 8.302,56	RISCALDATORE ACQUA ASSERVITA. Non danneggiato. Bene presente all'interno dell'immobile adibito a sala mungitura per cui non è stata riconosciuta la demolizione e successiva ricostruzione in quanto, non risulta essere stato danneggiato in seguito agli eventi sismici. Pertanto il riacquisto non si ritiene necessario ai fini del ripristino dell'attività produttiva.
	8		€ 478.106,72	€ 309.499,51	IMPIANTO DI RICICLO E TRATTAMENTO LIQUAMI. Il costo ammissibile, relativo al solo impianto di riciclo liquami, è stato calcolato considerando l'importo richiesto pari a € 229.491,23, riproporzionato in base alla superficie della stalla ricostruita e riconosciuta ammissibile. Il coefficiente di ripartizione utilizzato è pari a: 4.628.46/6.299,70 mq = 0,7347.
	9		€ 19.928,50	€ 19.928,50	Le Coperture anti-emissioni non sono state valorizzate in quanto, i laggi in c.a. non vengono ammessi a contributo.
	10		€ 15.946,27	€ 15.946,27	SPAZZOLA GRATTAVACCA. Non viene dimostrato il pari rendimento economico come previsto dall'Art. 5 comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	11		€ 38.906,00	€ 38.906,00	SISTEMA SPINGIVACCA. Non presente alla data del sisma.
	12		€ 6.532,88	€ 1.733,12	DISTRIBUTORE PAGLIA E SEGATURA AUTOMATIZZATO. Non presente alla data del sisma.
	13		€ 23.520,00	€ 23.520,00	VASCA DISINFIEZIONE PIEDI. Il costo ammissibile è stato calcolato considerando l'importo richiesto pari a € 6.532,88, riproporzionato in base alla superficie della stalla ricostruita e riconosciuta ammissibile. Il coefficiente di ripartizione utilizzato è pari a: 4.628.46/6.299,70 mq = 0,7347.
	14		€ 16.660,00	€ 16.660,00	AVVICINATORE FORAGGIO. Non presente alla data del sisma.
	15		€ 136.849,16	€ 136.849,16	LAVATRICE PER PANNI. Non presente alla data del sisma.
	16		€ 207.767,43	€ 147.690,65	SISTEMA GESTIONE MANDRIA. Mancata dimostrazione del pari rendimento economico.
	17		€ 55.596,67	€ 14.749,80	IMPIANTO ELETTRICO STRUMENTALE. Il costo ammissibile è stato calcolato considerando l'importo richiesto pari a € 207.767,43, riproporzionato in base alla superficie della stalla ricostruita e riconosciuta ammissibile. Il coefficiente di ripartizione utilizzato è pari a: 4.628.46/6.299,70 mq = 0,7347.
	18		€ 8.467,20	€ 8.467,20	IMPIANTO TESOMORFALICO STRUMENTALE. Il costo ammissibile è stato calcolato considerando l'importo richiesto pari a € 55.596,67, riproporzionato in base alla superficie della stalla ricostruita e riconosciuta ammissibile. Il coefficiente di ripartizione utilizzato è pari a: 4.628.46/6.299,70 mq = 0,7347.
	19		€ 39.619,72	€ 39.619,72	MOLOGGIO DI PIATTAFORMA CON CESTELLO. Nuovo prezzo non ammissibile in quanto non rispetta i requisiti definiti all'Art. 32 del DPR 207/2010. Inoltre, la voce in oggetto fa riferimento a beni strumentali ritenuti non ammissibili a contributo, quali Bene n°5 e Bene n°6.
			SUB TOTALE	€ 1.349.311,02	
(*)2	Spese tecniche (5%-2,5%-1,5%)		€ 41.854,00	€ 28.137,48	importo eccedente i limiti di Ordinanza.
			SUB TOTALE	€ 28.137,48	
			TOTALE	€ 1.377.448,50	